

## Servizi



[contatti](#)

[mappa del sito](#)

area riservata

ti trovi in: [home](#) » [Servizi](#) » [pareri](#)

### scheda di dettaglio parere

[visualizza i dati del parere >](#)

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Anno</b>                   | 2008   |
| <b>trimestre</b>              | II   |
| <b>Estremi nota parere</b>    |  |
| Protocollo                    | 6994   |
| Data                          | 18/04/2008   |
| <b>Ambito</b>                 | ATTIVITA' ECONOMICHE   |
| <b>Materia</b>                | artigianato  |
| <b>Oggetto</b>                | Attività tintolavanderia e disciplina attività artigiana.  |
| <b>Massima</b>                | Si ritiene che non sia attualmente applicabile il dettato di cui all'art. 2, comma 2, della legge 84/2006; ed un tanto fino alla completa attuazione dello stesso. |
| <b>Funzionario istruttore</b> | MARIAGIULIA NODARI<br>0432/555556<br>MARIAGIULIA.NODARI@REGIONE.FVG.IT   |
| <b>Parere espresso da</b>     | SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI  |

**Testo completo del parere**  
Il Comune chiede quale sia la disciplina applicabile in materia di artigianato per l'attività professionale di tintolavanderia e, nello specifico, vuole sapere come debba essere interpretata la disposizione di cui all'art. 2, c. 2, della legge 84/2006[1], che, alle lettere a), b), c) e d), indica i requisiti d'idoneità professionale che deve possedere il responsabile tecnico. L'ente precisa che, allo stato attuale, manca la disciplina regionale di attuazione delle predette disposizioni. Infatti, esse enumerano, tra i requisiti in capo al responsabile tecnico, anche la frequentazione di corsi di qualificazione, il possesso di titoli di studio ecc., rispetto ai quali, le Regioni avrebbero dovuto indicare i contenuti, previa determinazione dei criteri generali, da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni, criteri che ancora non sono stati indicati.

D'intesa con il Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigianato della Direzione centrale attività produttive, si espone quanto segue.

Si ritiene che, in attesa dell'intervento attuativo delle disposizioni in parola, vada data piena attuazione al fondamentale principio costituzionale di libera iniziativa economica privata, sancita dall'art. 41 Cost.[2]: quindi, si reputa che non sia necessario alcuno dei requisiti previsti dalla normativa succitata in materia di attività artigianale[3].

Infatti, benché la norma preveda il 'possesso di almeno uno dei...requisiti'[4], fino alla completa attuazione della normativa in parola le disposizioni de quibus non possono ritenersi vincolanti - nemmeno per le parti per le quali non è necessaria l'attuazione regionale - in quanto il legislatore ha inteso lasciare libera scelta sull'indicazione, in via alternativa, di uno tra i requisiti prescritti.

Sull'argomento è intervenuto il Ministero dello Sviluppo economico con parere dd. 8.6.2006 formulato su istanza della Regione Piemonte; secondo tale parere, la disciplina relativa ai requisiti del responsabile tecnico (art. 2), al regime autorizzativo (art. 3, comma 3) ed al regime sanzionatorio (art. 5) non è di immediata applicazione fintanto che le Regioni non saranno intervenute con la disciplina di dettaglio, sulla base dei criteri stabiliti

dalla Conferenza Stato-Regioni.  
-----

[1] 'Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia'.

[2] Cfr. art. 1, c. 2, della legge 84/2006.

[3] Restano ferme le ulteriori discipline speciali di settore (es. in materia ambientale).

[4] E la lett. c) del comma 2 dell'art. 2 della legge 84/2006 non necessita di attuazione regionale prevedendo un 'periodo d'inserimento presso imprese del settore'.

---

Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a:  
**consulenza.aall@regione.fvg.it**

---

Chiudi >

---